



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 30.01.2019, ha pronunciato, ex artt. 429 cpc la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 2136/2013 RG cui sono riunite le cause iscritte ai n. 11371/2013 e 5782/2013 RG

tra

CAVALIERE AMALIA nata il 01.06.1956, rappresentata e difesa dall' avv.to Giandomenico Chivasso, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Caserta, Corso Giannone n.86

opponente

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n. 77778 del 23.12.2011 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

opposto

avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con separati ricorsi successivamente riuniti, l' istante in epigrafe ha proposto opposizione avverso i seguenti avvisi di addebiti: n. 328 2012 0004686826 000 per l'importo di euro 6.659,74 a titolo di omessi contributi per il periodo dal 01/2007 al 12/2012, 1° rata notificato in data 15.01.2013; n. 328 2013 00028092 19 000, per l' importo di euro 13.496,96 a titolo di omessi contributi per il periodo dal 01/2007 al 12/2012, 3° e 4° rata notificato in data 11.10.2013; n. 328 2013 00016640 06 000, per l'importo totale di Euro 7.789,01 a titolo di omessi contributi per il periodo dal 01/2005, 4° rata al 12/2012, 2° rata notificato in data 26.04.2013.

Deduceva che i contributi erano scaturiti dall'iscrizione d'ufficio dell'istante nella gestione

commercianti in relazione alla circostanza di avere ricoperto la carica di socio accomandatario della società "Paperopoli s.a.s. di Amalia Cavaliere& C" e poi di amministratore unico della medesima società che variava la propria denominazione sociale in " Paperopoli s.r.l. Impresa sociale"; che, con atto del 08.08.2011 la società veniva ceduta e che con atto del 25.08.2011, iscritto in data 3.10.2011, la opponente cessava dalla carica di amministratore unico; che non si era mai occupata della gestione della società se non in maniera sporadica; che i contributi previdenziali relativi ai periodi successivi alla cessazione della carica non era dovuti; che era maturata la prescrizione. Concludeva come in atti.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Inps deducendo che l'opponente era stata iscritta alla gestione commercianti a seguito del progetto Poseidone che, incrociando i dati degli archivi Inps con le dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate aveva consentito la verifica delle posizioni previdenziali dei liberi professionisti e dei soci di società; che era emerso che l'opponente aveva compilato il quadro RK della dichiarazione dei redditi dichiarando, dunque, che, negli anni considerati, l'attività di socio amministratore era attività prevalente ed abituale; che la ricorrente aveva anche quote di partecipazione pari al 51%;che non era maturata la prescrizione in quanto interrotta dalla diffida notificata in data 23.12.2011; che si era provveduto d'ufficio all'annullamento dei periodi contributivi successivi al 25.08.2011, data di cessione delle quote di partecipazione.

Il Tribunale osserva.

Va, innanzitutto, dichiarata la tempestività delle opposizioni atteso che i ricorsi introduttivi sono stati depositati in data 25.02.2013 (in relazione all'avviso di addebito n. 328 2012 0004686826 000 notificato in data 15.01.2013), in data 19.11.2013 (in relazione all'avviso di addebito n. 328 2013 00028092 19 000, notificato in data 11.10.2013), in data 30.05.2013 (in relazione all'avviso di addebito n. 328 2013 00016640 06 000 notificato in data 26.04.2013), nel termine del termine di 40 giorni ai sensi dell'art.24 D.lgs. n. 46/99.

Nel merito, l'opposizione è fondata nei limiti di cui alla presente motivazione.

Innanzitutto, non sono dovuti i contributi previdenziali relativi ai periodi successivi al 25.08.2011 data di cessazione della carica di amministratore della società e di cessione delle quote di partecipazione, come riconosciuto dall'Inps e documentalmente provato dalla visura camerale in atti.

Inoltre, non è maturata l'eccepita prescrizione. Ed invero, quanto ai contributi relativi all'anno 2005, il termine iniziale dal quale deve essere computata la prescrizione va individuato nel 18.10.2006, data di presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. doc in produzione Inps) ai sensi del disposto dell'art.2935 c.c. La prescrizione, inoltre, è stata interrotta dal provvedimento di iscrizione d'ufficio della opponente alla gestione commercianti pervenuti in data 22.01.2012 ed in data 23.12.2011 (cfr. doc. in atti).

Ciò posto, deve osservarsi che la pretesa contributiva dell'Inps trae origine dall'iscrizione di ufficio del ricorrente alla gestione commercianti effettuata dall'Istituto, avendo l'opponente rivestito la carica di socio accomandatario della società Paperopoli s.a.s. di Amalia Cavaliere& C" e poi di amministratore unico della medesima società che variava la propria denominazione sociale in "Paperopoli s.r.l. Impresa sociale" ed avendo compilato il quadro RK della dichiarazione dei redditi.

Osserva il Giudice che ai sensi dell'art. 29 L. 160/75, come modificato dall'art. 1, comma 203

L. 662/96 sono tenuti all'assicurazione nella gestione commercianti i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: “ a. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b. abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d. siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

La finalità delle disposizioni introdotte con la legge 662/96 è stata individuata nell'esigenza di “evitare che grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, fosse sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria”, (parere del CdS richiamato nella circolare Inps 9.10.98). Perché sia configurabile l'obbligo assicurativo è necessario che il socio svolga personalmente lavoro aziendale, cioè attività lavorativa finalizzata alla realizzazione operativa dello scopo sociale, eventualmente con l'apporto di collaboratori della società, e ciò faccia in modo abituale e prevalente.

Tanto premesso in diritto, giova ancora evidenziare che, secondo le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta all'Inps, creditore sostanziale, dimostrare che l'attività del socio presenta i caratteri idonei a far sorgere l'obbligo contributivo in parola. Peraltro, la Cassazione è intervenuta di recente sul punto, stabilendo che anche nel caso in cui l'azione esperita sia stata quella di accertamento negativo l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa grava comunque sull'Istituto (Cass. 12108/2010).

Nel caso di specie, tale onere è stato assolto dall'Inps.

Innanzitutto, è noto che ai sensi dell'art.2318 c.c. al socio amministratore spetta la gestione e l'attività di amministratore dell'impresa, assumendosi infatti una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ed essendo deputato al compimento degli atti che concretizzano la direzione degli affari sociali. L'opponente, inoltre, ha compilato il quadro RK della dichiarazione dei redditi dal quale emerge che ella era titolare del 51% delle quote societarie.

A fronte di tali elementi che provano che la Cavaliere svolgeva l'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza, alcuna circostanza a prova contraria è stata allegata e conseguentemente provata dalla stessa.

Pertanto, le opposizioni vanno accolte parzialmente dichiarandosi non dovuti i contributi previdenziali relativi ai periodi successivi al 25.08.2011.

Le spese di lite, stante l'accoglimento parziale vengono compensate per ½, mentre la quota residua segue la soccombenza a carico dell'Inps e si liquida come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- In parziale accoglimento delle opposizioni, dichiara non dovuti i contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito opposti relativi ai periodi successivi al

25.08.2011;

- Dichiaro, per la restante parte, dovuti i contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito opposti;
- Previa compensazione delle spese di lite nella misura di $\frac{1}{2}$, condanna l' INPS in persona del legale rappresentante alla refusione della quota residua in favore dell'opponente, che liquida in complessivi euro 1.020,00 di cui euro 133,00 a titolo di spese di lite oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, addì 30.01.2019

Il giudice del Lavoro

(dott.ssa Nunzia Tesone)